

Le stragi del 1992

Politica, istituzioni e memoria

a cura di Vittorio Coco,
Matteo Di Figlia e Carlo Verri



VIELLA

I libri di Viella

568

Le stragi del 1992

Politica, istituzioni e memoria

a cura di
Vittorio Coco, Matteo Di Figlia e Carlo Verri

viella

Copyright © 2026 - Viella s.r.l.
Tutti i diritti riservati
Prima edizione: gennaio 2026
ISBN 979-12-5701-096-6
ISBN 979-12-5701-137-6
DOI <https://doi.org/10.52056/9791257011376>

Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Scienze Umanistiche
Progetto P2022EBAFF “Nations at arms. Public institutions, political violence and civil society in the modern and contemporary Mezzogiorno”, finanziato da Next Generation EU PNRR – Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente C2 - investimento 1.1, Fondo per il Programma Nazionale di Ricerca e Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2022



SUM Scienze Umanistiche

Edizione digitale pubblicata in *open access* su www.viella.it (licenza CC BY-NC-ND 4.0)



LE STRAGI

del 1992 : politica, istituzioni e memoria / a cura di Vittorio Coco, Matteo Di Figlia e Carlo Verri. - Roma : Viella, 2026. - 279 p. ; 21 cm. - (I libri di Viella ; 568)

ISBN 979-12-5701-096-6

I. Mafia - Attentati [e] Stragi - Italia - 1992 I. Coco, Vittorio II. Di Figlia, Matteo
III. Verri, Carlo

364.1060945 (DDC WebDewey)
Bruno Kessler

Scheda bibliografica: Biblioteca della Fondazione



viella

libreria editrice

via delle Alpi, 32

I-00198 ROMA

tel. 06 84 17 758

fax 06 85 35 39 60

www.viella.it

Indice

VITTORIO COCO, MATTEO DI FIGLIA e CARLO VERRI Introduzione	7
MAURIZIO RIDOLFI La transizione presidenziale in uno “stato di eccezione”. Da Cossiga a Scalfaro	15
ANDREA MARINO Palermo e Milano nell’anno che sconvolgerà la politica italiana. Il confronto tra partiti e società civile	33
TOMMASO BARIS La Democrazia cristiana e la fine della Repubblica dei partiti: verso il 1992	51
ANTONINO BLANDO Duello a sinistra. La commissione antimafia di Gerardo Chiaromonte e il caso Falcone (1988-1992)	69
MATTEO DI FIGLIA Antimafia, magistratura e politica a ridosso del 1992	93
VITTORIO COCO Una svolta nella storia del contrasto alla mafia	109
PAOLA MAGGIO Prova e ragionevole dubbio nei processi alla criminalità organizzata	125
MARIA CRISTINA CAVALLARO Gli istituti di solidarietà dello Stato nei confronti delle vittime dei reati di mafia	151

CHARLOTTE MOGE	
Dalla memoria delle vittime alla storia delle stragi: le commemorazioni come luogo di (ri)elaborazione della storia	173
MARCELLO RAVVEDUTO	
Il paradigma delle stragi fra storia e immaginario	191
ANDREA VERRI	
Sciascia, la giustizia e la mafia in <i>Una storia semplice</i> e <i>A futura memoria</i>	211
DONATELLA LA MONACA	
La «Palermo del fuoco e delle lacrime» nel «racconto» di Vincenzo Consolo	233
MATTEO DI GESÙ	
Le scritture della strage	253
Gli autori e le autrici	277

PAOLA MAGGIO

Prova e ragionevole dubbio nei processi alla criminalità organizzata

La mafia e il rito

A quasi quaranta anni dall'entrata in vigore del Codice sembra essere ampiamente prevalsa l'idea di una specificità nell'accertamento processuale dei fatti di "criminalità organizzata",¹ consacrata espressamente nel paradigma del "contraddittorio inquinato", oggetto della riforma costituzionale n. 2 del 1999. Il comma 5 dell'art. 111 ha cristallizzato una deroga permanente alle regole di formazione della prova in relazione ai fenomeni criminali mostratisi capaci di «inquinare» e svilire il contraddittorio.² Nella modifica costituzionale e nella successiva attuazione da parte della l. 1^o marzo 2001, n. 63 si è registrata la legislativa presa d'atto della necessità di tutelare la genuinità delle fonti di prova recependo la massima di esperienza in base alla quale il silenzio dibattimentale dei dichiaranti in determinati contesti criminali può essere espressione di intimidazione, minaccia o violenza.³

1. La nozione è chiarita da Giovanni Conso, *La criminalità organizzata nel linguaggio del legislatore*, in «La Giustizia Penale», III (1992), pp. 385 e ss.; Renzo Orlandi, *Il procedimento penale per i fatti di criminalità organizzata*, in *Lotta alla criminalità organizzata: gli strumenti normativi*, a cura di Glauco Giostra e Gaetano Insolera, Milano, Giuffrè, 1995, p. 86 e ss.; Nicoletta Ventura, *Processo penale e organized crime. Contributo per una verifica della legislazione processuale penale antimafia*, in «L'indice Penale», 1 (2005), pp. 35-74; Antonio Scaglione, *Il processo per fatti di mafia oggi*, in «La Giustizia Penale», III (2019), pp. 553-576.

2. Carlotta Conti, *Giusto processo (dir. proc. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto. Aggiornamento V*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 627-649: 629.

3. Paolo Tonini, *L'alchimia del nuovo sistema probatorio: una attuazione del «giusto processo»*, in *Giusto processo. Nuove norme sulla formazione e valutazione della prova*

La progressiva visione strumentale del rito penale improntata ad anormale finalità di lotta contro il terrorismo e la mafia, a dispetto del garantismo di matrice liberale,⁴ il controllo sociale che si è assegnato al processo, chiamato ad assolvere compiti di prevenzione generale in sede applicativa, hanno condotto la procedura a intaccare i monopoli definitivi dell'«area del penalmente rilevante in funzione sostitutiva o integrativa del diritto penale sostanziale».⁵ Il fenomeno ha determinato nel nostro paese una vera e propria trasformazione del ruolo del giudice (e ancor più del pubblico ministero) che si è riflessa specularmente sulla morfologia delle imputazioni processuali, sulla determinatezza e precisione degli addebiti, sulla loro verifica. Superata la visione del giudice «notaio», si è progressivamente affermata una figura di giudice «in grado di ricercare personalmente e autonomamente la prova»: la stessa interpretazione di fenomeni tanto complessi e strutturati ha imposto «una cultura giuridica diversa da quella tradizionale»⁶ con organi giudiziari più attenti alle specificità, più colti e attivi, interpreti autentici delle dinamiche criminali, capaci di oltrepassare il contesto normativo di partenza.⁷

Molteplici fattori sociali, politici, situazionali hanno inciso su questi mutamenti. Nel paese la consapevolezza collettiva della drammaticità del-

(*Legge 1° marzo 2001, n. 63*), a cura di Paolo Tonini, Padova, Cedam, 2001, pp. 3-45: 24; Marcello L. Busetto, *Il contraddittorio inquinato*, Padova, Cedam, 2009, p. 26 e ss.

4. Giovanni Tranchina, *Processo penale e società*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 29 (1986), p. 35 e ss.

5. Alberto Gargani, *Processualizzazione del fatto e strumenti di garanzia: la prova della tipicità "oltre ogni ragionevole dubbio"*, in «Legislazione penale», 1/3 (2013), pp. 839-857; Stefano Fiore, *La teoria generale del reato alla prova del processo. Spunti per una ricostruzione integrata del sistema penale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2007; Enrico Marzaduri, *Il processo penale e le scelte di politica criminale*, in «Archivio penale», 3 (2014), pp. 165-179; Domenico Pulitanò, *Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processuale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 48/3 (2005), pp. 951-973: 967.

6. Luciano Violante, *Il terrorismo tra interpretazione e repressione*, in *La magistratura di fronte al terrorismo e all'eversione di sinistra*, a cura di Magistratura democratica, Milano, Franco Angeli, 1982, p. 118. Significativo il titolo del saggio di Piergiorgio Morosini, *La creatività del giudice nei processi di criminalità organizzata*, in *Scenari di mafia. Orizzonte criminologico e innovazioni normative*, a cura di Giovanni Fiandaca e Costantino Visconti, Torino, Giappichelli, 2010, p. 535 e ss..

7. Giovanni Fiandaca, *Ermeneutica e applicazione giudiziale del diritto penale*, in Giovanni Fiandaca, *Il diritto penale tra legge e giudice*, Padova, Cedam, 2002, p. 40; Gaetano Insolera, *Guardando nel caleidoscopio. Antimafia, antipolitica, potere giudiziario*, in «L'indice Penale», 3 (2015), pp. 223-252.

le mafie si è raggiunta assai lentamente. Solo dai primi anni Ottanta, dopo decenni lasciati a rapsodiche narrazioni cinematografiche della mafia,⁸ si è registrata una più ampia proiezione del fenomeno mafioso sui media televisivi capace di accrescere la percezione criminale del medesimo da parte dell'opinione pubblica.⁹ Per certi versi addirittura «agiografica» è stata la narrazione del maxiprocesso, segnata anche dalla riproposizione da parte del «Giornale di Sicilia» nel 1986 della storia dei Beati Paoli a fumetti. In questo caso la visione ideologizzata della «vecchia mafia» ha fatto assumere un alone positivo e avventuroso all'organizzazione di uomini posti al di sopra della legge comune, mentre la gran parte della società civile siciliana continuava a mostrarsi incapace di percepirne il reale disvalore e nel tempo tutti i processi si erano infranti lungo assoluzioni «per insufficienza di prove».¹⁰

L'introduzione del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso nel 1982 e il cambiamento di strategia da parte degli organi istruttori sono stati decisivi nella risposta penale. Dopo decenni di sostanziale impunità, l'impatto sull'accertamento ha visto esaltare la concezione inquisitoria del rito già sperimentata con riguardo alla morfologia dei processi riguardanti il terrorismo, e poi riferita alla camorra e alla mafia.

Fra gli elementi caratteristici: il coinvolgimento di centinaia di associati-imputati,¹¹ le compromissioni dei fondamentali principi di garanzia del modello costituzionale. Lo stesso uso linguistico del termine «maxi» recava con sé «vaghezze emozionali, spettacolarità», per questo si preferiva la nozione economica e più tecnica di «macroprocessi», mutata dal modello tedesco del *Grossverfahren*.¹²

Un'espressione lampante del rito penale piegato all'esigenza di disvelare interi fenomeni criminali, piuttosto che di contestare addebiti indivi-

8. Per tutti Emiliano Morreale, *La mafia immaginaria. Settant'anni di Cosa Nostra al cinema (1949-2019)*, Roma, Donzelli, 2020, p. 101 e ss.

9. Rosario Mangiameli, *Mafia a dispense, tra fiction e realtà*, in «Meridiana», 2 (1988), pp. 203-218.

10. Salvatore Lupo, *La mafia. Centosessant'anni di storia*, Roma, Donzelli, 2018.

11. Franco Bricola, *Maxi processo ed esigenze di tutela della collettività*, in «Delta», 6 (1986), p. 8; Alessandro Gamberini, *Lotta al crimine organizzato e ciclopi processuali. «Riconoscibilità» dell'intervento giudiziario e «praticabilità» della funzione difensiva*, in «Dei delitti e delle pene», 1 (1986), p. 63 e ss.

12. Mario Pisani, *A proposito di «maxi-processi»*, in «L'indice Penale», 2 (1986), p. 705; altresì Luca Marafioti, Giulia Fiorelli, Marco Pittiruti, *Maxiprocessi e processo «giusto»*, in «Archivio nuova procedura penale», 3 (2012), pp. 1-49.

dualizzati. Un recupero delle *inquisitones generalis*¹³ – inchieste globali dai tratti storiografici – volte a ricostruire le vicende di gruppi delinquenziali estesi, comprimendo e svilendo l'accertamento delle singole responsabilità. Queste tipologie di processi, ciclicamente presenti nel contrasto alla mafia,¹⁴ hanno riflesso «la complessità di un sistema sociale produttivo dell'illecito con le stesse macrostrutture caratteristiche della sua morfologia globale»,¹⁵ cercando di conciliare le esigenze poste alla base del maxiaccertamento con la risposta a fenomeni eccezionali.¹⁶ La base culturale – quasi «metafisica» – assunta dalle imputazioni collettive ha risentito sicuramente della enfattizzazione della fase istruttoria contrassegnante il Codice di procedura penale del 1930 e per questo ha quasi imposto la scelta iniziale del legislatore del 1988, di privilegiare, in prospettiva contraria, il principio di separazione dei processi.¹⁷

La legge delega del 1987 aveva infatti contenuto le poche specificità dei riti di criminalità organizzata,¹⁸ guardando al necessario superamento dell'emergenza,¹⁹ forse con eccessiva fiducia.

La riforma nel 1988, fortemente ispirata a logiche di formazione della prova nella sede dibattimentale, intendeva rinunciare al sapere preacquisito durante le indagini ed esaltare la vocazione alla dialettica dibattimen-

13. Renzo Orlandi, *Inchieste preparatorie nei procedimenti di criminalità organizzata: una riedizione dell'inquisitio generalis?*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2-3 (1996), pp. 568-592.

14. Esempi di maxiprocesso sono presenti sin dalla fine dell'Ottocento, si vedano le vicende degli Stuppagghieri e degli Amoroso, nonché i maxi reti seguiti alla repressione Mori. Una ricostruzione in Paola Maggio, Veronica Virga, *Indagini e processi di Mafia lungo un secolo*, in *Storia e diritto. Il contrasto alla mafia siciliana dal secondo Ottocento a oggi*, a cura di Antonino Blando e Costantino Visconti, Milano, Franco Angeli, 2025, pp. 34-97: 80.

15. Ennio Amodio, *La patologia del maxiprocesso: diagnosi terapeutica*, in «Cassazione penale», 11 (1987), p. 2056 e ss.

16. Guido Neppi Modona, *Il processo cumulativo nel nuovo codice di procedura penale*, in «Cassazione penale», 5 (1988), p. 948.

17. Luca Marafioti, *Maxi indagini e dibattimento «ragionevole» nel nuovo processo penale*, Padova, Cedam, 1990, p. 44 e ss.

18. Per un quadro d'insieme Vittorio Grevi, *Nuovo codice di procedura penale e processi di criminalità organizzata: un primo bilancio*, in *Processo penale e criminalità organizzata*, a cura di Vittorio Grevi, Roma-Bari, Laterza, 1993, p. 4.

19. Ennio Amodio, *Verso il nuovo codice di rito penale*, in «Il Corriere giuridico», 3 (1987), p. 321; Gian Domenico Pisapia, *Il nuovo codice di procedura taglia il traguardo*, in «Il Corriere giuridico», 2 (1988), p. 1921.

tale del modello accusatorio, nonostante l'emergere impetuoso di letture costituzionali contrastanti riflesse simbolicamente nell'*idolum theatri* del principio di "non dispersione della prova".²⁰ Ma è stata certamente la verità processuale cristallizzata nel maxiprocesso il 30 gennaio 1992 a sancire la criminalizzazione della associazione con caratteristiche e statuti che acquisiranno il senso del precedente vincolante negli accertamenti successivi. L'impossibilità di mettere in discussione l'organigramma di cosa nostra, il superamento delle retoriche culturaleggianti, l'affermazione definitiva dei tratti del sodalizio, deflagrati drammaticamente con l'omicidio di Salvo Lima il 12 marzo 1992, e le stragi di Capaci il 23 maggio, e di Via D'Amelio il 19 luglio del 1992, segnano una tragica svolta della storia del nostro paese. Una risposta violenta all'esito del maxiprocesso, e alla consacrazione dell'associazione di tipo mafioso. Un rito simbolico e collettivo, che ha determinato a sua volta la mutazione dell'effigie accusatoria del Codice di procedura penale del 1988, attraversandolo con un binario doppio normativo dedicato.

Sottosistemi e limiti del "doppio binario"

Rappresenta un'illusione pensare a un «tipo di processo penale che, con identità di struttura, possa applicarsi a tutte le regiudicande», poiché il processo per essere efficiente deve conformarsi al suo specifico oggetto.²¹

Tale dato solo apparentemente si scontra con l'illusione illuministica di uno strumento processuale astrattamente riferibile a tutte le tipologie di reato. In realtà esso prende atto della multiformità della procedura che è già immanente al sistema, ove spesso le forme si adattano alle caratteristiche concrete dei singoli reati.

Basti pensare alla classica frammentazione del rito ordinario e del rito pretorile (superata e potenziata dal dualismo giudice monocratico/giudice collegiale), o ancora riflettere sulle ulteriori aree di specificazione processuale disegnate per il giudice di pace penale. Spazi di tipicità all'interno del processo esistono altresì per l'area dei cosiddetti riti speciali. Ma il

20. Oreste Dominioni, *Un nuovo idolum theatri: il principio di non dispersione probatoria*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 3 (1997), p. 736 e ss.

21. Così Gaetano Foschini, *Sistema di diritto processuale penale*, Milano, Giuffrè, 1968, vol. II, p. 10.

fenomeno si è dilatato a dismisura, oltre che per la mafia e il terrorismo internazionale, si può ravvisarlo relativamente ai reati contro la libertà sessuale,²² alla normativa dettata contro lo sfruttamento e la prostituzione, la pornografia e del turismo sessuale in danno dei minori, al processo penale per lo straniero, alle disposizioni dirette a fronteggiare l'emergenza legate a inquinamento e rifiuti,²³ alla corruzione sistemica, alle norme volte a contrastare violenze familiari e contro le donne ricondotte di recente sotto l'egida differenziale di "codice rosso". A seguito del d.lgs. n. 150 del 2022 è sembrato delinearci un ulteriore sottosistema ad hoc nel quale accogliere le molte norme destinate alla giustizia riparativa, sebbene il legislatore delegato abbia preferito inglobare le importanti novità processuali all'interno del corpus codicistico e assegnare per questa via all'istanza riparativa un connotato generale e di sistema.

Nondimeno, il modulo processuale generale è oggi ampiamente affiancato da un complesso di microsistemi con talune differenziazioni legate alla natura del fatto-reato. L'anomalia, semmai, consiste nel fatto che, a un certo punto, la stretta specificità delle eccezioni pensate per i processi contro la «mafia» è sfuggita al controllo selettivo del legislatore. In particolare, l'emergenza scaturita dall'attacco alle «Torri gemelle» ha implicato un'estensione ai fenomeni terroristici internazionali di molte delle disposizioni processuali derogatorie concepite per i gruppi criminali interni.²⁴

A livello sia normativo sia criminologico sul sintagma doppio binario,²⁵ ampiamente presente nella dimensione giornalistica e mediatica, difetta un'assoluta convergenza di vedute, anche se è possibile cogliere una sorta di filo rosso che, collegando fra loro varie disposizioni destinate a operare nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata (soprattutto, di criminalità mafiosa, per quel che importa qui, più da vicino, ma anche terrori-

22. Si veda Giorgio Spangher, *Commento alla legge n. 269 del 1998. Le nuove norme di diritto processuale penale*, in «Diritto penale e processo», 10 (1998), p. 1231.

23. Si tratta delle previsioni contenute nell'art. 3 d.l. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modifiche nella l. 14 luglio 2008, n. 123.

24. Cfr. l. 27 novembre 2001, n. 415; l. 14 dicembre 2001, n. 431; l. 15 dicembre 2001, n. 438 e agli attentati alle metropolitane (l. 31 luglio 2005, n. 155). In dottrina Alessandro Bernardi, *Lotta senza quartiere al terrorismo fondamentalista in Europa: riflessi sulle funzioni della pena*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 61/3 (2018), pp. 1049-1087; Gaetano Insolera, *Reati associativi, delitto politico e terrorismo globale*, in «Diritto penale e processo», 11 (2004), pp. 1325-1330.

25. Per un'analisi della nozione di Antonio Bitonti, *Doppio binario*, in *Digesto discipline penalistiche, Aggiornamento*, Torino, Utet, 2005, p. 393 e ss.

stica) consente di individuare, per differenza rispetto al regime processuale ordinario, le linee qualificanti di una disciplina processuale adattata alla fenomenologia criminale.²⁶

La stessa Corte di legittimità ha contribuito a definirne i contorni²⁷ legittimando l'utilizzo dei *trojan virus*, ha ulteriormente sagomato, ben oltre l'approccio teleologico o finalistico, le peculiarità soggettive e oggettive dei reati rientranti in questo novero.²⁸

Oggi può dirsi superata l'antistorica contrapposizione tra efficienze e garanzie a favore di una «plurischematicità procedurale legata alle concrete dimensioni del conflitto», in cui la caratteristica del fatto di reato, la sua ontologia, giustificano un certo tipo di risposta processuale.²⁹

In misura ancora più accentuata, il “doppio binario” appare come una formula ipocrita, non esistendo un “doppio binario” processuale, bensì, nei fatti, due distinti e diversi processi, con disciplina autonoma su snodi processuali decisivi: l'uno ha per oggetto i reati di criminalità organizzata (o tali ritenuti per assimilazione normativa); l'altro i reati comuni. Secondo questa prospettiva, le norme per quantità, ma soprattutto per «qualità ed incidenza sulle garanzie – non sono più soltanto derogatorie (nel senso di: ritagliate a mò di enclave nel processo ordinario) – sono divenute un sistema di regole altre, connotano il rito».³⁰

L'autonomia derogatoria accentua la visione dell'accertamento come strumento di politica criminale e non mero strumento di verifica; specchio del diritto sostanziale a sua volta espressione di esigenze processuali (cau-

26. Oltre alle disposizioni ove è espressamente contemplata l'espressione criminalità organizzata (l'art. 54-ter c.p.p.; l'art. 90-*quater* c.p.p., comma 1; l'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. c); l'art. 371-*bis* c.p.p., comma 3, lett. c); l'art. 132-*bis* disp. att. c.p.p., comma 1, lett. a), rilevano i due significativi contenitori dell'art. 51, comma 3-*bis* e 3-*quater* e dell'art. art. 407, comma 2, lett. a) del codice di rito.

27. Cass., sez. I, 12 giugno 2001, Bagarella, in *CED*, n. 219626; sez. VI, 22 gennaio 1997, Dominante, in «Giustizia penale», II (1998), p. 499.

28. Cass., sez. un., 28 aprile 2016, Scurato, in «Cassazione penale», 8 (2016), p. 3563 e ss., ha ribadito la validità dell'approccio “teleologico” o “finalistico”, secondo il quale il significato dell'espressione “criminalità organizzata” deve essere definito avendo riguardo alle finalità specifiche della singola disciplina che deroga alle regole processuali generali.

29. In questi termini Giuseppe Riccio, *Itinerari culturali e premesse di metodo per la “Riscoperta” del modello processuale*, in «Diritto penale e processo», 11 (2001), p. 1327.

30. Piero Gaeta, *Il «processo di criminalità organizzata» tra frammenti di norme e corte di cassazione*, in «Cassazione penale», 9 (2017), p. 3016.

tele, sequestri, ecc.), per cui l'esistenza di un autonomo rito di criminalità organizzata non equivale a degrado delle garanzie, ma al contrario vale a sortire un effetto di chiarificazione della complessità.³¹

Non mancano critiche a tale prospettazione da parte di chi sottolinea la necessità di differenziare la dimensione descrittiva e quella prescrittiva: rilevare cioè l'esistenza di un modello separato di processo di criminalità organizzata è cioè cosa ben diversa dall'invocare la normalizzazione dell'eccezionalità o dal considerarla un tratto costituzionale di ordinamento, bisognerebbe al contrario arginare il diritto penale di lotta nei suoi esiti «anti-giurisdizione».³²

Affinché le deroghe rientrino e vengano assorbite nell'unico modello riferibile a ogni tipologia di reato, si è suggerito piuttosto di «depurare il testo codicistico delle norme costituenti il sottosistema regolatore delle forme processuali per l'accertamento dei reati in materia di criminalità organizzata e dei reati assimilati»: non essendo possibile cancellare l'intrinseca specialità di questo rito nel presente momento storico, le deroghe andrebbero confinate *extra codicem*, anche al fine di tracciarne le diversità e favorirne l'intelligibilità a fini operativi.³³ La prassi ha, da ultimo, manifestato, con riguardo alla disciplina delle intercettazioni, le difficoltà a identificare il contenitore descrittivo delle norme derogatorie sulla criminalità organizzata, originando conflitti giurisprudenziali³⁴ e nuovi interventi di interpretazione autentica da parte del legislatore.³⁵

31. Ivi, p. 3023.

32. Massimo Donini, *Mafia e terrorismo come «parte generale» del diritto penale*, in «Meridiana», 97 (2020), pp. 203-228.

33. Cfr. Ennio Amodio, *Il processo penale tra disgregazione e recupero del sistema*, in «L'indice Penale», 1 (2003), p. 7 e ss. Sulla stessa scia Luca Lupária Donati, *Il modello processuale differenziato per l'accertamento dei fatti di mafia*, in *La legislazione antimafia*, a cura di Enrico Mezzetti e Luca Lupária Donati, Bologna, Zanichelli, 2020, p. 405.

34. L'intervento delle Sezioni Unite sull'uso dei *trojan* si era reso necessario (Cass. sez. un. 28 aprile 2016, n. 26889, cd. Sentenza Scurato); in seguito la perimetrazione della nozione di criminalità organizzata è stata messa in dubbio da Cass. 30 marzo 2022 n. 34895, necessitando un intervento d'urgenza del Governo. Al riguardo Gaia Tessitore, *Sulla nozione di 'criminalità organizzata' ai fini della disciplina in deroga delle intercettazioni*, in «Sistema penale», 21 luglio 2023.

35. Il riferimento è al d.l. 105 del 2023 di interpretazione autentica sulla nozione di reati di criminalità organizzata. Si rinvia a Giuseppe Amarelli, *Reati di criminalità organizzata" ed intercettazioni: è davvero utile un decreto-legge di interpretazione autentica?*, in «Sistema penale», 25 luglio 2023.

Un cantiere aperto che non può trascurare l'esigenza di riferire l'accertamento «eccezionale» che prende le mosse dalle due principali norme-contenitore (l'art. 51 comma 3-*bis* c.p.p. e l'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p.) ai reati tassativamente previsti, anche a ragione delle rispettive connotazioni criminologiche. Lo impone una rigorosa applicazione del principio di proporzionalità, inteso nella sua triplice componente di: idoneità allo scopo legittimamente perseguibile; minor sacrificio possibile del diritto individuale da sacrificare (assoluta necessità della misura investigativa o coercitiva adottata); proporzione in senso stretto (graduazione dell'intervento coercitivo in ragione della gravità del fatto).³⁶

Al di là dei differenti approcci sembra oramai consolidata la presa d'atto sulla calibratura di talune norme processuali sui profili dell'illecito, in conformità alla connotazione pubblicistica dell'accertamento penale e al prodotto di quest'attività, cioè la decisione finale: l'obiettivo di una decisione giusta, infatti, non è posto soltanto a presidio degli interessi contrapposti nella concreta vicenda giudiziaria, ma mira altresì a incarnare l'interesse superiore dello Stato.³⁷

Bisogna al contempo individuare un temperamento di tale esigenza epistemica con il pregiudizio del principio d'eguaglianza-ragionevolezza, non compromesso di per sé dalla mera differenziazione delle procedure ma costantemente messo alla prova da disposizioni ad hoc.

In questa direzione vanno collocati gli apporti della Corte europea dei diritti dell'uomo che ha riconosciuto la specificità dell'accertamento processuale per i fatti di criminalità organizzata,³⁸ analogamente a quanto ha mostrato di voler fare anche il giudice costituzionale italiano.³⁹

Data per assodata la necessità di garantire un nucleo di diritti irrinunciabili dell'individuo consacrati a livello costituzionale e riconosciuti nelle fonti di diritto internazionale, nella piena consapevolezza «degli elementi discrezionali e intuitivi» implicanti i bilanciamenti con le esigenze

36. Renzo Orlandi, *L'emergenza figlia delle garanzie? Riflessioni intorno alle norme e alle pratiche di contrasto alla mafia e al terrorismo*, in «Meridiana», 97 (2020), pp. 89-104: 101.

37. Sul punto si veda Giovanni Tranchina, *Impugnazione (dir. proc. pen.)*, in *Enciclopedia del diritto. XX*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 700.

38. Cfr. Corte eur. dir. uomo, Caso Contrada v. Italy, 24 agosto 1998, Report 1998, V, leggibile anche sul sito <http://hudoc.echr.coe.int>.

39. Corte cost., 14 novembre 2006, n. 372, in «Archivio nuova procedura penale», 1 (2008), p. 119.

contrapposte di contrasto a gravi fenomeni criminali, si impongono usi controllati e modulari di questa tecnica,⁴⁰ guardando ai differenti versanti dell'aspetto strutturale organizzativo della risposta giudiziaria, della ricerca o dalla tutela delle fonti di prova, dell'assunzione e dalla valutazione della prova.

Se infatti sui primi due livelli si registra l'accettazione della specialità derivanti dal cosiddetto doppio binario, è sul fronte della valutazione probatoria che la tenuta dell'uguaglianza va puntualmente verificata.

La dottrina ha recisamente negato possibilità di differenziazioni su questo versante⁴¹ ritenendo che la specialità debba «fermarsi alla soglia della camera di consiglio, perché oltre non c'è nulla da salvaguardare se non il valore e la garanzia della giurisdizione».⁴²

Da qui la rimarcata necessità di rispettare i principi epistemologici incentrati sul valore del contraddittorio.⁴³

Allo stesso modo anche chi dà per assodata pure a livello di diritto sostanziale la flessibilizzazione di taluni diritti e talune garanzie, a fronte di antinomiche ragioni di sicurezza⁴⁴ correlate ai fenomeni, ritiene che le

40. Si veda Giorgio Pino, *Conflitto e bilanciamento tra diritti fondamentali. Una mappa dei problemi*, in «Etica & Politica», VII/1 (2006), pp. 1-57: 41.

41. La dottrina esclude che sia ammissibile una differenziazione delle regole processuali deputate al momento della valutazione probatoria: Glauco Giostra, *I limiti di una "strategia processuale differenziata" per i delitti di mafia*, in «Gazzetta giuridica», 32 (1997), p. 1 e ss.; Delfino Siracusano, *Introduzione*, in *Oralità e contraddittorio nei processi di criminalità organizzata. Atti del Convegno, presso l'Università di Palermo, Polo didattico di Trapani, 26-28 settembre 1997*, Milano, Giuffrè, 1999, p. 25.

42. In questi termini Andrea Antonio Dalia, *Un nuovo modello processuale per la criminalità organizzata*, in *Verso la riscoperta di un modello processuale. Convegno in memoria di Antonino Galati. Atti del Convegno. Caserta, 12-14 ottobre 2001*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 90 e ss.; altresì Grevi, *Nuovo codice di procedura penale*, p. 4.

43. Vincenzo Garofoli, *Art. 190-190 bis c.p.p.: dal metodo della giurisdizione al sistema del doppio binario*, in «Diritto penale e processo», 8 (2008), p. 945 e ss.

44. Francesco Viganò, *Terrorismo, guerra e sistema penale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 49/2 (2006), pp. 648-703; Günther Jakobs, *I terroristi non hanno diritti*, in *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, a cura di Roberto E. Kostoris e Renzo Orlandi, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 3-17; sul tema, Roberto Bartoli, *Lotta al terrorismo internazionale. Tra diritto penale del nemico, jus in bello del criminale e annientamento del nemico assoluto*, Torino, Giappichelli, 2008, p. 25 e ss.; Filippo Giunchedi, *Il coordinamento internazionale in funzione di contrasto della criminalità organizzata e del terrorismo*, in *La prova penale, II, Le dinamiche probatorie e gli strumenti per l'accertamento giudiziale*, a cura di Alfredo Gaito, Torino, Utet, 2008, pp. 19-50: 22.

continue oscillazioni del pendolo legislativo,⁴⁵ così come la ricomprensione nel tessuto derogatorio di altri fenomeni criminali, andrebbero rigorosamente evitati.

Uno schema processuale costituito da sottosistemi a raggiera si dispiega all'interno del modello unico in una dimensione di realismo processuale:⁴⁶ devono contenersene gli effetti pregiudizievoli sugli assetti generali di garanzia caratterizzanti il rito.

Fatto e prova

Queste premesse generali ci conducono alle specificità in tema di prova e valutazione giudiziale dei comportamenti mafiosi.

Per comprendere le reali difficoltà di dimostrazione processuale della associazione per delinquere mafiosa⁴⁷ può tornare provocatoriamente utile un richiamo a Giuseppe Mario Puglia, ultimo di una stirpe di famosi avvocati palermitani, che nel 1930 diede alle stampe un articolo destinato a far scuola, dal titolo eloquente: *Il "mafioso" non è un associato a delinquere*.⁴⁸ Si trattava di un *refrain* classico nelle aule di giustizia siciliane che combinato alle difficoltà di prova e a un'omertà strumentale ha condotto a lungo

45. Gabriele Fornasari, *Le politiche sanzionatorie e il fenomeno della criminalità organizzata. L'«eterno ritorno» del carcere duro e delle presunzioni di colpevolezza, in Modelli sanzionatori per il contrasto alla criminalità organizzata. Un'analisi di diritto comparato*, a cura di Gabriele Fornasari, Trento, Università di Trento, 2007, pp. 1-11.

46. Nel senso ritenuto da Karl Olivecrona, *Il diritto come fatto*, a cura di Silvana Castignone, Milano, Giuffrè, 1967, p. 15 e ss.

47. Gaetano Insolera, *La nozione normativa di "criminalità organizzata" e di "mafiosità": il delitto associativo, le fattispecie aggravanti e quelle di rilevanza processuale*, in «L'indice Penale», 1 (2001), p. 19; Gaetano Insolera, *Il reato di associazione mafiosa: rapporti tra norme sostanziali e norme processuali*, in «Questione Giustizia», 3 (2002), pp. 574-586.

48. Il saggio è infarcito di citazioni della visione etnografica di Pitrè e di attacchi costanti alla magistratura fascista che non voleva capire come la mafia fosse un'altra cosa, che non si trattava di un fenomeno criminale, ma dell'«indispensabile esaltazione della personalità» del siciliano obbligato a difendersi dopo tanti secoli di conquiste straniere: Giuseppe Mario Puglia, *Il "mafioso" non è un associato a delinquere*, in «Scuola Positiva», X (1930), pp. 10-11. Su questa figura si soffermano Lupo, *La mafia*, p. 147; Antonino Blando, *L'avvocato del Diavolo*, in «Meridiana», 63 (2008), pp. 53-72: 68; Antonino Blando, *L'identificazione incerta. Il reato di associazione criminale e il ruolo dell'avvocatura tra età liberale e fascismo*, in *Storia e diritto*, p. 98 e ss.

a formule di proscioglimento dubitative, se non addirittura a declaratorie di improcedibilità.

La classe forense prestigiosa, non di rado rivestente ruoli parlamentari o politici, è stata a lungo avvinta nella retorica della *mafiosità* come tratto genetico, sociologico e comportamentale tipico della *sicilianità* e, come tale, non riducibile all'interno di tassative fattispecie incriminatrici. Certo, in un secolo molte cose sono cambiate, la percezione del disvalore criminale della mafia ha ottenuto ampia tipizzazione legislativa e si è realizzata una vasta opera di criminalizzazione del fenomeno, pervicacemente presente al sud, ma diffuso anche in altre zone d'Italia, in contesti non geograficamente consueti.⁴⁹ Taluni tratti sono rimasti però immutati a far data dal periodo postunitario.

In questa tipologia di processi si registrano difficoltà dimostrative derivanti dagli intrecci fra fattispecie, fatto da provare e prova, espressivi dell'anomalia congenita discendente dalla preliminare necessità di ricostruire la storia dell'associazione nonché le sue caratteristiche. Sul *thema probandum*⁵⁰ si iscrivono il ruolo complesso svolto dalla polizia giudiziaria, le difficoltà istruttorie quanto a carenze di prove documentali, la subornabilità delle fonti dichiarative, i capovolgimenti di verdetti nelle diverse fasi, un utilizzo peculiare degli slittamenti di competenza *per legittima suspicione*. La chiamata in correità mostra peculiarità derivanti dalle forme di mantengolismo,⁵¹ dalla capacità dei confidenti di orientare le indagini contro le cosche nemiche, segnalando la presenza costante già dalla fine dell'Ottocento di collaboranti inascoltati ed eliminati. La strettissima interconnessione tra la fattispecie penale e la prova emerge infine anche dal tessuto dell'art. 416-*bis* costruito oltre che in rispondenza agli esiti giurisprudenziali sulle misure di prevenzione anche in base alle narrazioni dei

49. Insuperata l'analisi *Mafie al nord. Strategie criminali e contesti locali*, a cura di Rocco Sciarrone, Roma, Donzelli, 2019.

50. Orlandi, *Inchieste preparatorie nei procedimenti di criminalità organizzata*, p. 569; Renzo Orlandi, *Le peculiarità di tipo probatorio nei processi di criminalità organizzata*, in «Critica del diritto», 4 (1999), p. 534; Aniello Nappi, *Il problema della prova nei reati associativi e la prospettata riforma dell'art. 192 c.p.p.*, in «Gazzetta giuridica», 36 (1997), p. 1 e ss.

51. Lupo, *La mafia*, p. 6, pone in correlazione con l'omertà il mantengolismo. Con il termine genericamente ci si riferisce alle «complicità di cui i criminali godevano non solo tra contadini, popolani, trafficanti, ma tra imprenditori agricoli ovvero gabellotti (affittuari), professionisti e sindaci di paesi, notabili, persino membri dell'*establishment*».

confidenti che si dimostreranno, come nella iconografica figura di Tommaso Buscetta, centrali nella dimostrazione processuale del sodalizio mafioso.⁵²

Oggi le modalità di accertamento del fatto, l'epistemologia giudiziaria dominante il modello processuale⁵³ influenzano sia la legalità sostanziale ex art. 25 Cost. sia la prevedibilità dell'esito giudiziario, ex art. 7 CEDU.

Da sempre fattispecie poco nitide, con difetti primigeni di tipicità, originano imputazioni oscure e imprecise, determinano difficoltà di prova,⁵⁴ accrescono la signoria del pubblico ministero e del giudice. Il fatto tipico si processualizza mediante una gestione probatoria della fattispecie capace di influire sui tratti della tipicità e sui criteri di imputazione soggettiva. Non si tratta di mere semplificazioni probatorie ma di una vera e propria inversione del giudizio di conformità del fatto tipico⁵⁵ che implica vantaggi dimostrativi per il pubblico ministero,⁵⁶ mentre aumenta a dismisura l'onere dell'imputato di dimostrarsi innocente.

In queste tipologie di accertamenti il giudice è chiamato da un canto a misurarsi con gli elementi vaghi contenuti nelle disposizioni incriminatrici e, dall'altro, a relazionarsi con dati probatori peculiari e a situarne gli esiti in un determinato contesto criminale, con innegabile penetrazione della logica politica amico/nemico nella giurisdizione. In tutte le fasi processuali: dalla formulazione delle accuse sino alla condanna, l'autore non è mai individuato interamente guardando al fatto tipico, ma è il processo penale a selezionarlo.⁵⁷

52. Piergiorgio Morosini, *Contiguità alla mafia e prova penale*, in «Questione Giustizia», 3 (2005), p. 523.

53. Massimo Nobili, *Nuovi modelli e connessioni: processo. Teoria dello Stato. Epistemologia*, in «L'indice Penale», 1 (1999), p. 27 e ss.

54. A partire da Corte eur. dir. uomo, 25 giugno 2009, Liivik c. Estonia, in <https://hudoc.echr.coe.int>. In consonanza la lettura della Consulta: Corte cost., 9 aprile 1981, n. 96, in «Giurisprudenza costituzionale», 2 (1981), p. 806. L'esigenza di "riproducibilità" forense (o verificabilità empirica) degli elementi che concorrono a definire la fattispecie legale è tematizzata dalla giurisprudenza costituzionale sul versante del principio di determinatezza; altresì Francesco Mauro Iacoviello, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, Giuffrè, 1997, p. 156.

55. Lo rileva acutamente Gargani, *Processualizzazione del fatto*, p. 839.

56. Anche il procuratore generale nelle sue note compendiate nella decisione Modaffari invita a considerare la valenza dell'affiliazione rituale più un problema processual-probatorio che di tipicità (Cass., sez. un., 27 maggio 2021, Modaffari, in «Foro italiano», II (2021), pp. 780-789, con nota di Giovanni Fiandaca, Andrea Merlo, *La partecipazione associativa è ancora in cerca di autore: le sezioni unite tra progresso e regresso*).

57. Incisiva sul punto la lettura di Massimo Donini, *Il diritto penale di fronte al nemico*, in «Cassazione penale», 2 (2006), pp. 735-777.

Entrano in gioco criteri dai confini mutevoli che impongono di tenere conto sia degli scopi del programma dell'associazione, sia delle regole interne e dei ruoli assegnati all'associato. E la relazione tra struttura dell'incriminazione e valutazione probatoria diviene ancor di più intricata per le condotte concorsuali, sfocianti in manifestazioni ambigue di contiguità con la mafia.⁵⁸

Eclatante la pretesa dimostrazione processuale di legami trattativisti fra mafia e vertici dello Stato che ha addirittura caratterizzato a livello di *story telling* alcuni accertamenti, rendendo permeabile ad approcci di tipo storiografico la verifica delle fattispecie.⁵⁹

In generale, il contributo penalmente rilevante nei fatti di mafia si manifesta con forme mimetiche e non sempre decifrabili, che rendono arduo il compito giudiziale di decodifica dei comportamenti e di sussunzione entro fattispecie penali astratte. Questa situazione determina una sorta di “adattamento biologico” della categoria sostanziale della tipicità allo *standard* di prova utile alla decisione, chiamato a compensare l'originario difetto della disposizione. Il che assume effetti paradossali ove si pensi alla principale fattispecie di riferimento: l'art. 416 *bis* c.p. Essa è stata costruita, com'è noto, sulla base delle massime d'esperienza (tratte principalmente dai repertori del procedimento di prevenzione), utili a semplificare l'accertamento.⁶⁰ Ma le caratteristiche della forza dell'intimidazione derivante dal vincolo associativo, della condizione dell'assoggettamento e dell'omertà, dopo aver contribuito a costruire *ab imis* l'ordito delle disposizioni penali⁶¹ hanno originato risultati processuali che, a loro volta, hanno influenzato (o addirittura surrogato) i successivi processi di valutazione probatoria.

58. Per tutti Costantino Visconti, *Contiguità alla mafia e responsabilità penale*, Torino, Giappichelli, 2003, p. 126 e ss.

59. Giovanni Fiandaca, Salvatore Lupo, *La mafia non ha vinto. Il labirinto della trattativa*, Roma-Bari, Laterza, 2014, *passim*; sulla necessaria alternatività tra approccio storiografico e giudiziario Carlo Ginzburg, *Il giudice e lo storico. Considerazioni in margine al processo Sofri*, Torino, Einaudi, 2006, *passim*; Eligio Resta, *La verità e il processo*, in «Politica del diritto», 3 (2004), pp. 369-408; volendo, Paola Maggio, “La trattativa che non c'è”. *La Corte di Appello di Palermo conferma l'assoluzione per l'ex Ministro Mannino*, in «Sistema penale», 2 (2021), pp. 5-15: 7.

60. Sia consentito rinviare a Paola Maggio, *Le massime d'esperienza nei processi di criminalità organizzata*, in *Le strategie di contrasto alla criminalità organizzata nella prospettiva di diritto comparato*, a cura di Gabriele Fornasari, Padova, Cedam, p. 199 e ss.

61. Franco Bricola, *Premessa al commento della l. 31/12/1982 n. 979*, in «Legislazione penale», 1 (1983), p. 240; Giovanni Fiandaca, *Sub art. 1 l. 13/9/1982 n. 646*, in «Legislazione penale», 1 (1983), p. 257.

Lo stesso Giovanni Falcone si era reso conto di un problema ciclicamente ricorrente: l'impossibilità di punire il reato associativo in quanto tale ha indotto l'accusa ad attivarsi per la ricerca della prova dei reati specifici.⁶² Seppure non siano mancati esiti risalenti⁶³ che hanno riconosciuto l'operare della associazione a prescindere dalla dimostrazione del compimento dei reati-fine.⁶⁴

In passato la caratteristica della mafia quale struttura criminale organizzata e verticistica è risultata utile per dimostrare la riconducibilità dei reati-fine alla volontà dei capi o componenti della cupola⁶⁵ ovvero comprovare che nessun delitto viene commesso dagli associati senza il consenso degli altri componenti.⁶⁶ Si sono realizzate vere e proprie «torsioni delle categorie fondamentali del reato ad opera della prassi giudiziaria», ove la necessità di surrogare la prova processuale ha compromesso i principi fondamentali di verifica della responsabilità penale.⁶⁷ La lusinga al convincimento che ne è derivata è consistita a un certo punto (superata la vulgata della mancata consistenza culturale del fenomeno) nell'utilizzo delle massime d'esperienza per sopperire ai vuoti probatori, con un notevole influsso sull'accertamento finale, solo in minima parte cognitivo e, in realtà, sintomatico di scelte potestative. Hanno contribuito al fenomeno l'ampiezza

62. Giovanni Falcone, *Cose di cosa nostra*, in collaborazione con Marcelle Padovani, Milano, Rizzoli, 1991, p. 123 e ss.

63. Celebre la decisione del Tribunale di Sciacca, 30 maggio 1893, causa Vernaccini, in Magistratura democratica, *Mafia e istituzioni*, Reggio Calabria, Casa del libro, 1981, pp. 48-49, che affermò la sufficienza della prova del comune intendimento fra cinque o più persone per commettere delitti, senza necessità del compimento di questi ultimi per ritenerla sussistente.

64. Giuseppe Guido Lo Schiavo, *Il reato di associazione per delinquere nelle province siciliane*, in «Giustizia penale», I (1952), p. 19 e ss.; sulla stessa linea un altro magistrato Ferdinando Umberto Di Blasi, *Il reato di associazione per delinquere*, in «Giurisprudenza penale», II (1930), p. 16, si riferiva a un sistema antiggiuridico e illegale a carattere «confederale».

65. L'argomento è stato ripreso, ad esempio, da Cass. sez. I, 6 dicembre 2005, Geraci, in «Diritto e giustizia», 3 dicembre 2005; più frequente l'uso del criterio nel passato: Ass. Caltanissetta, 7 aprile 2000, Aglieri, in *Foro it.*, II (2002), p. 360; Cass., sez. I, 28 novembre 1995, Bano, in «Cassazione penale», 3 (1997), p. 695. *Contra*, Cass. sez. VI, 16 febbraio 2006, Aglieri, in «Diritto e giustizia», 16 febbraio 2006; sez. un., 30 ottobre 2003, Calò e altri, in «Foro italiano», II (2004), p. 161; sez. V, 27 aprile 2001, Riina ed altri, in «Foro italiano», II (2002), p. 459.

66. Iacoviello, *La motivazione della sentenza penale*, p. 192 e ss.

67. Giovanni Fiandaca, *Diritto penale e processo*, in Giovanni Fiandaca, *Il diritto penale tra legge e giudice*, Padova, Cedam, 2002, p. 77.

della fattispecie penale caratterizzata «in termini elastici» e il frequente ricorso a «giudizi di valore» idonei a realizzare delle vere e proprie «manipolazioni del fatto»,⁶⁸ tanto più gravi ove si consideri la mutevolezza storica e geografica dei connotati delle associazioni criminali che poco si presta a cristallizzarsi entro massime prefabbricate o del tutto statiche. L'organizzazione criminale si mostra in evoluzione per le strategie, i comportamenti, le azioni di controllo economico dei territori, continuamente fluttuanti e non da ora sono i legami con le istituzioni e i centri di potere.⁶⁹

Il problema non è rappresentato in effetti dall'uso di questi dati esperienziali che non possono essere banditi dal processo, ove si discute di vicende umane, bensì dal cattivo uso dei medesimi o, addirittura, dall'abuso del "notorio" quale surrogato dell'accertamento concreto delle singole responsabilità. Anche riguardo ai processi di mafia l'ipotesi accusatoria che si avvale di massime d'esperienza deve trovare infatti conferma in elementi probatori che avvalorino il reale coinvolgimento di ciascun individuo, mediante la ragionevole eliminazione di spiegazioni confliggenti o alternative rispetto a quella prescelta.⁷⁰

Nessi e processi

Il passaggio verso prospettive di verifica rigorosa è parso rafforzato dalla consacrazione normativa del parametro generale, di matrice anglo-americana, "dell'oltre ogni ragionevole dubbio",⁷¹ nuovo baricentro assiologico del sistema, in conformità alle garanzie fondamentali già contemplate.⁷²

68. Cfr. Alessandro Gamberini, *Anatomia di una condanna. Considerazioni sul principio del libero convincimento del giudice*, in «*Dei Delitti e delle Pene*», 1 (2000), pp. 163-164.

69. In proposito, Ernesto Ugo Savona, *Cosa nostra tra organizzazione gerarchica e rete criminale*, in «*Questione giustizia*», 3 (2008), pp. 104-116.

70. In questi termini, Paolo Ferrua, *Il giudizio penale: fatto e valore giuridico*, in *La prova nel dibattimento penale*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 315-422: 314; Giuseppe Di Vetta, *Tipicità e prova. Un'analisi in tema di partecipazione interna e concorso esterno in associazione di tipo mafioso*, in «*Archivio penale*», 1 (2017), pp. 1-49: 21.

71. La regola è stata acclusa nell'art. 533 comma 1 c.p.p. dalla l. 20 febbraio 2006 n. 46.

72. Sui contenuti della modifica si vedano Alfredo Bargi, *Sub art. 5 l. 20 febbraio 2006 n. 46*, in *Codice di procedura penale ipertestuale*, II, *Norme di attuazione e altre leggi sulla giustizia penale*, a cura di Alfredo Gaito, Torino, Utet, 2006, p. 199; Mario Chiavario, *Una legge già fulminata dalla Corte costituzionale. Quale recupero di un'occasione perduta?*, in «*Legislazione penale*», 1 (2007), pp. 9-29: 22; Paolo Ferrua, *La colpevolezza oltre ogni ragionevole*

Superata la lunga fase della sostanziale impunità⁷³ con l'eccezione di alcuni picchi,⁷⁴ dopo la stagione dell'emergenza nella quale si era avvertita l'esigenza di contrasto ai fenomeni criminali organizzati,⁷⁵ e dopo quella del "giusto processo" (che ha comunque consacrato una specificità e una tipicità delle regole processuali destinate a tale tipologia d'illeciti),⁷⁶ si è aperta quella di una rimeditazione dei contenuti del convincimento giudiziale. Il cambiamento si è in realtà ben presto rivelato più simbolico che realmente capace di innovare i contenuti dell'accertamento, in quanto le relazioni tra la prova di un determinato reato e la dimostrazione causale dell'esistenza del reato medesimo⁷⁷ da sempre richiamano i temi della conoscenza giudiziaria e del sapere scientifico.⁷⁸

Il riferimento alla certezza o alla probabilità si proietta sia sull'accertamento della causalità (che in una prospettiva nomologica involge il tema della probabilità o certezza espresse dalla legge scientifica) sia, più specificamente, sulla verifica processuale. Sebbene l'ontologia della responsabilità e l'epistemologia della prova siano aspetti da tenere ben distinti.

Prese di posizione più generali⁷⁹ – in un'ottica individual-garantistica – avevano già rimarcato la necessità di affermare un concetto forte di

dubbio, in *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni unite*, a cura di Leonardo Filippi, Padova, Cedam, 2007, p. 137 e ss. Secondo Francesco Mauro Iacoviello, *Lo standard probatorio dell'al di là del ragionevole dubbio e il suo controllo in Cassazione*, in «Cassazione penale», 11 (2006), p. 3869, la formula non va intesa come standard probatorio, bensì come metodo legale di giudizio fondato sulla dialettica del dubbio ragionevole.

73. Si veda, volendo, Maggio, Virga, *Indagini e processi di Mafia*, p. 50.

74. Sul periodo della repressione fascista, Manoela Patti, *La mafia alla sbarra. I processi fascisti a Palermo*, Palermo, Istituto poligrafico europeo, 2014, p. 185 e ss.

75. Cfr. Andrea Antonio Dalia, *Un nuovo modello processuale per la criminalità organizzata*, p. 90 e ss.; Massimo Nobili, *Associazioni mafiose, criminalità organizzata e sistema processuale*, in *Criminalità organizzata e risposte ordinamentali tra efficienza e garanzie*, a cura di Sergio Moccia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1999, p. 224.

76. Piergiorgio Morosini, *Contraddittorio nella formazione della prova e criminalità organizzata*, in «Diritto penale e processo», 3 (2000), p. 334 e ss.

77. Ombretta Di Giovine, *La causalità omissiva in campo medico-chirurgico al vaglio delle sezioni unite*, in «Foro italiano», II (2002), p. 609.

78. Giovanni Fiandaca, *Il giudice di fronte alle controversie tecnico-scientifiche. Il diritto e il processo penale*, in «Diritto & questioni pubbliche», 5 (2005), p. 1 e ss.

79. Federico Stella, *Giustizia penale e modernità. La protezione dell'innocente e la tutela delle vittime*, Milano, Giuffrè, 2003, p. 292 e ss., 346; Federico Stella, «L'oltre ogni ragionevole dubbio» come standard probatorio. *Le infondate divagazioni dell'epistemologo Laudan*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», XLVIII (2005), pp. 883-937.

causalità, da abbinare all'importazione del principio "dell'oltre ogni ragionevole dubbio",⁸⁰ con un monito etico-politico (prima ancora che scientifico) rivolto alla prassi applicativa, secondo il quale per condannare in sede penale – a differenza che in sede civile, dove varrebbe la regola del "più probabile che no" – il nesso causale deve essere ricostruito con un livello di rigore corrispondente alla soglia di un coefficiente probabilistico vicinissimo a cento con riferimento sia alla probabilità statistica, sia alla probabilità logica.⁸¹

L'asserita regola merita alcune precisazioni già sui contenuti dell'aggettivazione ragionevole⁸² e sugli effetti destinati a orientare la prassi giudiziale, in quanto la portata e la funzione del concetto devono essere diversamente riferite alla tipologia del grado di accertamento e di probabilità che si accompagna alle fasi procedurali distinte dal giudizio di merito, pur risultando evidente come il suddetto principio sia destinato a ripercuotere i suoi effetti sull'ideologia globale della giustificazione legale e razionale delle decisioni giudiziarie.⁸³

Le sezioni unite della Cassazione, nella nota sentenza Franzese – ancora prima del recepimento normativo del *no reasonable doubt* nel 2006⁸⁴ – avevano riaperto i riflettori sul nesso eziologico ritenendo che l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta non potessero che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento. Sotto questo profilo, la sentenza ha rappresentato terreno fecondo di studio dei controversi legami tra epistemologia scientifica

80. Sul tema Paolo Ferrua, *Il libero convincimento del giudice penale: i limiti legali*, e ancora Federico Stella, *Oltre il ragionevole dubbio: il libero convincimento del giudice e le indicazioni vincolanti della Costituzione italiana*, entrambi in *Libero convincimento del giudice penale. Vecchie e nuove esperienze*, Milano, Giuffrè, 2004, p. 61 e ss., e 79 e ss.

81. Fiandaca, *Il giudice*, p. 8.

82. Cfr. Massimo Nobili, *Esiti, errori, arbitri: dietro un illustre formula: gli ultimi trent'anni*, in *Libero convincimento*, p. 42 e ss.; Ferrua, *Il giudizio penale*, p. 341, predilige l'espressione «dubbio plausibile».

83. Giovanni Canzio, *L'«oltre il ragionevole dubbio» come regola probatoria di giudizio nel processo penale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 1 (2004), p. 307, ritiene che la regola di giudizio sia destinata a «proiettarsi a ritroso» quale criterio organizzativo della programmata attività probatoria e criterio orientativo delle opzioni conseguenti agli apprezzamenti giudiziali di tipo prognostico.

84. Si vedano i saggi raccolti in *Giudizio penale e ragionevole dubbio*, a cura di Antonio Incampo, Adolfo Scalfati, Bari, Cacucci, 2017.

ed epistemologia giudiziaria nonché sulle relazioni tra diritto penale sostanziale e processo.⁸⁵ In particolare, la definizione di causa penalmente rilevante è stata direttamente collegata al metodo induttivo-probabilistico dell'accertamento probatorio e la causalità è valsa a esemplificare il fenomeno della cosiddetta processualizzazione delle categorie sostanziali (fenomeno per il quale si realizza un rapporto di fungibilità o sovrapposizione tra elementi del fatto ed elementi probatori).⁸⁶ L'aspetto saliente risiede nella relazione tra probabilità empirica e probabilità logica e nella possibilità per il giudice di argomentare comunque in ordine a tale certezza, superando i dati scientifici in base a circostanze del fatto concreto.

L'opzione delle sezioni unite Franzese ha comportato il superamento del modello nomologico puro che attribuisce un alto livello di credibilità razionale alle decisioni fondate esclusivamente sulla relazione quantitativa di tipo statistico della causalità, imponendo pure «profili inferenziali della verifica probatoria di quel nesso rispetto all'evidenza disponibile e alle circostanze del caso».⁸⁷

La presa d'atto ha ribadito ulteriormente (se ve ne fosse bisogno) la necessità generale di utilizzo dei criteri esperenziali al fine di ritenere logicamente provata o non provata la responsabilità penale: il ricorso a elementi conoscitivi e giustificativi estranei alle premesse è, difatti, funzionale al raggiungimento di un più accettabile livello di plausibilità della decisione che muove dalla «prova per esclusione» della rilevanza condizionalistica delle condotte, in una prospettiva *ex post* di eliminazione di fattori causali alternativi che non si accontenta delle semplici inferenze statistiche.⁸⁸

Negli accertamenti dei fatti di mafia, la sovrapposizione tra l'esigenza di reprimere l'organizzazione criminale nel suo complesso e la funzione essenziale di accertare condotte individuali ha a volte privilegiato un approccio eziologico e altre volte, invece, ha esaltato l'assunzione di un de-

85. Cfr. Giovanni Canzio, *Prova scientifica, ragionamento probatorio e libero convincimento del giudice nel processo penale*, in «Diritto penale e processo», 10 (2003), p. 1193.

86. Sul concetto specifico, Klaus Volk, *Sistema penale e criminalità economica*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1998, p. 204 e ss.; Ombretta Di Giovine, *Probabilità statistica e probabilità logica nell'accertamento del nesso di causalità*, in «Cassazione penale», 5 (2008), p. 2184.

87. Cfr. Cass. sez. un., 10 luglio 2002, Franzese, in «Foro italiano», II (2002), p. 622.

88. Di Giovine, *La causalità*, p. 617.

terminato ruolo funzionale per l'identificazione dei comportamenti penalmente rilevanti.⁸⁹ Gli effetti diretti di un tale stato di cose si sono riverberati in una notevole discrezionalità valutativa, casisticamente riscontrabile, e nella commistione fra i tratti tipici della partecipazione associativa e la dimensione probatoria.

Applicando *in parte qua* precetti analoghi, con riguardo al concorso esterno nel reato associativo, le sezioni unite della Corte di cassazione nel noto precedente Mannino hanno precisato come «sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilev[i]no tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio».⁹⁰

Nella prospettiva seguita sono stati evidenziati: «i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, l'affiliazione rituale,⁹¹ l'investitura della qualifica di uomo d'onore, la commissione di delitti scopo, oltre a molteplici, variegati e significativi, *facta concludentia*».⁹² Si è formalizzata una tendenza che, oltre a tenere conto in chiave evolutiva della mutevolezza delle strutture e dei ruoli criminali, ha inteso conferire maggiore solidità ai verdetti e alla loro tenuta nei successivi gradi di giudizio.⁹³ Queste argomentazioni, risentendo com'è evidente del dibattito che ha attraversato il tema della causalità penale e preteso una più rigorosa

89. Giovanni Fiandaca, *Ermeneutica ed applicazione giurisprudenziale del diritto penale*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 2 (2001), p. 361; Giovanni Fiandaca, *Il concorso «esterno» tra sociologia e diritto penale*, in *Scenari attuali di mafia*, a cura di Giovanni Fiandaca e Costantino Visconti, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 491-519.

90. Per Cass. sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, in «Foro italiano», II (2006), p. 80 e ss. (con nota di Giovanni Fiandaca, Costantino Visconti, *Il patto di scambio politico-mafioso al vaglio delle sezioni unite*) gli indizi gravi e precisi dovrebbero consentire di dedurre, «senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della durata, è sempre utilizzabile, “messa a disposizione” della persona per ogni attività del sodalizio criminoso».

91. Nell'accezione delle sezioni unite Mannino il giuramento esprimeva un indicatore sintomatico di una condotta partecipativa, incapace da solo di integrare una partecipazione penalmente rilevante (Cass., sez. un., 12 luglio 2005, cit., 80).

92. Cass. sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, *loc. ult.* In chiave del tutto analoga, sez. I, 11 dicembre 2007, Addante, in *CED*, n. 238839.

93. Cfr. Cass., sez. un., 30 ottobre 2002, Carnevale, in «Foro italiano», II (2003), p. 453; analogamente, sez. VI, 6 aprile 2005, Marasà, in *Guida dir.*, 2005, n. 25, 85. Si segnala altresì, sez. V, 20 aprile 2006, Prinzi, in «Diritto penale e processo», (2006), p. 1112.

verifica eziologica *ex post* del contributo prestato dal concorrente, influiscono sul tema delle massime d'esperienza e pongono in rilievo l'indubbio valore di questi «indicatori fattuali». Proprio per la particolare difficoltà della prova concorsuale, secondo i più autorevoli arresti giurisprudenziali, le massime d'esperienza non devono essere «generalizzate» (in conformità allo *standard* già prospettato dalla sentenza Franzese), ma possono più semplicemente essere dotate di «empirica plausibilità».⁹⁴

Si tratta di snodi cruciali in quanto l'attenuazione qualitativa delle massime nei processi di mafia che discende per esempio dalle difficoltà di provare l'efficacia causale tanto delle condotte associative, quanto in maggiore misura delle condotte concorsuali, può originare il rischio che il sapere socio-criminologico influisca negativamente sulla ricostruzione del nesso eziologico, consentendo di celare dietro il comodo presidio individual-garantista una *ratio* decisoria (di tipo intuizionista) utile a saggiare il rilievo penale di talune condotte contigue.⁹⁵ Su questo terreno d'osservazione privilegiato, la tendenza verso una maggiore concretizzazione delle dinamiche partecipative e concorrenziali⁹⁶ ha mostrato l'estrema manipolabilità e aleatorietà delle massime d'esperienza.

Le due macro categorie in cui le massime vengono tradizionalmente ricondotte, ovvero «la volgarizzazione di leggi scientifiche o la loro formulazione in versione popolare» e le «rozze generalizzazioni, semplici opinioni o, addirittura, pregiudizi diffusi», non lasciano dubbi sulla necessità di privilegiare il primo gruppo, senza risparmiare il sorgere di una tragica ironia quando si ipotizzino seriamente «leggi scientifiche riferibili al fenomeno mafioso».⁹⁷

D'altro canto, anche riguardo al sapere scientifico più o meno consolidato, emergono dubbi sull'affidabilità metodologica e sull'integrità delle intenzioni in rilievo, con costanti inviti a verificare teorie accreditate e in grado di fornire concrete, significative e attendibili informazioni idonee a sorreggere l'argomentazione probatoria inerente allo specifico caso esa-

94. Cass., sez. un., 12 luglio 2005, Mannino, p. 93.

95. In questi termini, Fiandaca, Visconti, *Il patto di scambio politico-mafioso*, p. 93.

96. Giovanni Fiandaca, *Diritto penale giurisprudenziale e ruolo della Cassazione*, in «Cassazione penale», 5 (2005), p. 1734; Ombretta Di Giovine, *L'interpretazione nel diritto penale. Tra creatività e vincolo della legge*, Milano, Giuffrè, 2006, *passim*.

97. Tullio Padovani, *Note sul concorso esterno*, in «Archivio penale», 2 (2012), pp. 487-498: 493.

minato; teorie, cioè, sulle quali è possibile registrare un preponderante, condiviso consenso.⁹⁸

Il che finisce in via generale per fare gravare sul giudice l'onere di dar conto dell'utilizzo delle massime, tanto più quando si tratti di criteri fluidi, poco oggettivabili, così da esplicitare le informazioni disponibili e fornirne razionale spiegazione.⁹⁹

Da questo punto, la recente conclusione assolutoria del processo Trattativa Stato-mafia (forme trattativistiche sono sempre state realizzate dalla mafia)¹⁰⁰ segna anche un momento di arrivo del parametro del ragionevole dubbio.¹⁰¹ La cultura della composizione mediatrice dei conflitti e della riparazione dei torti a mezzo di intese e scambi di reciproca utilità è tutt'altro che storicamente estranea alla tradizione mafiosa: con il grave paradosso che a lungo si è perpetuato un modello arcaico di definizione delle conseguenze delle condotte criminose.¹⁰² La verità dell'asserto "Trattativa", tuttavia, enucleato nella imputazione originarie e sigillato dal verdetto della Cassazione, non ha retto in questi termini al ragionevole dubbio.

I dati gnoseologici portati in giudizio rispetto alla originaria pretesa ricostruttiva non si sono mostrati coerenti né hanno consentito di giungere a seguito dell'accertamento a una accettabilità giustificata della medesima in virtù della sua capacità esplicativa.¹⁰³

98. Una rilettura critica della giurisprudenza seguita alle sezioni unite Franzese è offerta da Carlotta Conti, *Scienza controversa e processo penale: la Cassazione e il "discorso sul metodo"*, in «Diritto penale e processo», 6 (2019), pp. 848-861.

99. Cass., sez. IV, 17 settembre 2010, Cozzini e altri, in «Cassazione penale», 5 (2011), p. 1701. In dottrina, Paolo Tonini, *La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza*, in «Diritto penale e processo», 11 (2011), p. 1345; Rocco Blaiotta, Gaetano Carlizzi, *Libero convincimento, ragionevole dubbio e prova scientifica*, in *Prova scientifica e processo penale*, a cura di Giovanni Canzio e Luca Lupária Donati, Milano, Giuffrè, 2018, p. 367 e ss.

100. Cfr. Giovanna Fiume, *Le bande armate in Sicilia, 1819-1849. Violenza e organizzazione del potere*, Palermo, Annali della Facoltà di Lettere, 1984, p. 112 e ss.

101. Per l'epilogo processuale della vicenda sia consentito rinviare a Paola Maggio, *I risvolti processuali nella trattativa Stato-mafia*, in «Foro italiano», II (2024), p. 575 e ss.

102. Giovanni Fiandaca, *Considerazioni su rieducazione e riparazione*, in «Sistema penale», 10 (2023), p. 147.

103. Per Guido Ubertis, *La prova penale. Profili giuridici ed epistemologici*, Torino, Utet, 1995, p. 8, l'indagatore del passato si trova a instaurare relazioni non con "fatti", ma con "enunciati fattuali"; si veda però Ferrua, *Il giudizio penale*, p. 323, sulla necessaria nozione di verità come "corrispondenza ai fatti".

In questo modo il principio del dubbio ragionevole ha finito per realizzare un argine di tipo processuale¹⁰⁴ rispetto alle debordanti istanze di repressione del piano sostanziale avanzate dall'accusa per il tramite dell'art. 338 c.p.

La *regola di giudizio* (detta altresì regola di decisione) che non ha consentito di pronunciare una sentenza di condanna ha aggiustato *ex post* la vacillante scelta iniziale accusatoria, apparendo non solo come un principio meramente processuale ma anche come il risvolto del principio sostanziale di legalità: l'etica del dubbio, sottesa al paradigma cognitivo del garantismo, che costituisce «la dimensione critica»¹⁰⁵ dell'etica della verità, che non si è affievolita nella pretesa identificazione di *pacta scelera* generali fra organi statuali e organizzazioni criminali, né è arretrata dinanzi a malintese esigenze di sicurezza, in adempimento di un «compito di più spiccata attualità e rilevanza per una cultura giuridica liberale».¹⁰⁶

Il dubbio nell'accertamento dei fatti di mafia

Riprendere alla fine di questo lungo percorso la suggestiva formula dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» nei processi di mafia, può essere utile per escludere che l'inserzione legislativa del 2006 abbia rimodulato il valore euristico delle massime d'esperienza, utilizzabili (in un'ottica radicale) esclusivamente quando costituiscano espressione «in forma familiare ed abbreviata, di un enunciato scientifico che abbia un elevato grado di conferma e abbia superato ripetuti tentativi di falsificazione».¹⁰⁷

Per contro, negli accertamenti di mafia, il parametro del dubbio ragionevole è spesso impiegato *ad colorandum* al fine di delineare un ruolo specifico della persona, «funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di crescita criminale»,¹⁰⁸ incapace di segnare reali tratti di specificità della verifica.

104. Più in generale Mario Chiavario, *Garanzie individuali ed efficienza del processo*, in «Cassazione penale», 5 (1998), p. 1515 e ss..

105. Domenico Pulitanò, *Il dubbio e il paradigma penalistico della certezza. Una ricognizione di problemi*, in «Quaderno di storia del penale e della giustizia», 2 (2020), p. 212 e ss.

106. Ivi, p. 226.

107. Stella, *Oltre il ragionevole dubbio*, p. 108.

108. Cass., sez. VI, 21 ottobre 2008, Cannizzo, in *CED*, n. 242397; Cass., sez. VI, 2 dicembre 2014, D'A., ivi, 261379.

Insomma, il “dubbio ragionevole” (assai rassicurante sul piano retorico e su quello psicologico) finisce qui per assumere il valore simbolico di riaffermazione dei precetti costituzionali posti a garanzia dell’imputato (e in special modo della presunzione di non colpevolezza), con itinerari dimostrativi sempre orientati dalla specificità del fenomeno e dalla sua dimostrazione.

In generale la bacchettata del legislatore nel 2006, inconfessatamente diretta a correggere tendenze giurisprudenziali ispirate dall’antiprincipio dell’*in dubio pro culpa*,¹⁰⁹ non sembra avere dunque rivoluzionato il sistema, valendo piuttosto a ravvivare l’obbligo per il giudice già pienamente desumibile dal lessico codicistico dell’art. 530 comma 2 c.p.p. (e dell’art. 533 c.p.p.) di prosciogliere sia nel caso di certezze negative sulla riferibilità del fatto, sia nei casi di prova mancante, insufficiente o contraddittoria; un obbligo presidiato da un «dispositivo uniforme», ma sorretto da motivazioni divergenti con le quali dare conto della diversità di «trame logiche» alla base di ciascun verdetto assolutorio.¹¹⁰ Alla regola dell’«oltre ogni ragionevole dubbio» pare allora assegnabile il senso di un rafforzato monito sistematico (che impone di acclarare la colpevolezza, mediante la verifica di ogni dato probatorio, esaminato nel “contesto” e sottoposto alla prova di resistenza rispetto a qualsiasi possibilità di falsificazione),¹¹¹ vocato a saldarsi con il valore euristico del contraddittorio nella formazione della prova.

La cristallizzazione esplicita nel testo di legge del criterio, già presente nel sistema costituzionale e nell’ordito codicistico,¹¹² non sembra essere riuscita, di contro, a riferire *standard* di affidabilità/probabilità alle decisioni più elevati rispetto a quelli già prevalentemente diffusi.¹¹³

Nel processo penale, a differenza che nelle scienze sperimentali, non è infatti possibile pervenire a conclusioni sicure ed è «preferibile sempre

109. Cfr. Carlo Enrico Paliero, *Il ragionevole dubbio diventa criterio*, in «Guida al diritto», 10 (2006), p. 78.

110. Franco Cordero, *Procedura penale*, Milano, Giuffrè, 2012, p. 994.

111. Per Ferrua, *Il libero convincimento del giudice*, p. 75 e ss., il motto che deve ispirare la valutazione delle prove come un insieme solidale è: «nulla fuori dal contesto».

112. Secondo Paolo Tonini, *Manuale di Diritto processuale penale*, Milano, Giuffrè, 2019, p. 259, la prova d’accusa che lascia sussistere un ragionevole dubbio è equiparata alla mancata prova.

113. Per Stella, *Oltre il ragionevole dubbio*, p. 103 e ss., «l’unica e ragionevole ipotesi dell’accusa deve resistere al vaglio “dell’oltre il ragionevole dubbio” e il grado di conferma (deve essere) talmente elevato da non consentire dubbi ragionevoli»; Federico Stella, *Giustizia penale e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime*, Milano, Giuffrè, 2003, pp. 60, 140.

puntare sul lavoro clinico sui singoli casi, evitando teoremi oziosi», in quanto «vero significa talmente probabile che il possibile dubbio residuo possa ragionevolmente essere rimosso».¹¹⁴

Certo, l'estremizzazione del criterio, in talune pronunce, ha imposto ai giudici di merito di valutare con particolare accortezza i capovolgimenti di precedenti verdetti assolutori,¹¹⁵ ma è soprattutto l'«obbligo rafforzato di motivazione»¹¹⁶ ad avere segnato il tema negli ultimi anni.

In questa dimensione la formula del *no reasonable doubt*, intesa quale criterio oggettivabile mediante una motivazione razionale incapace di soffrire diversificazioni o graduazioni, può flessibilizzarsi in relazione alla dimostrazione dell'esistenza del sodalizio confermata «da decenni di storia giudiziaria»,¹¹⁷ ma non può mai recedere rispetto alla necessità di fornire dimostrazione della partecipazione del singolo alla consorteria, secondo i parametri di giudizio tipici di ciascuna fase, dovendo tradursi sempre in argomentazioni logiche, rispettose del principio di non contraddizione.

Soltanto nella valorizzazione dell'obbligo di una motivazione, ragionata e coerente ma non di per ciò stesso ipertrofica, suscettiva di controlli successivi, i dubbi possono infatti essere sciolti e i passaggi necessitati possono essere compiuti.¹¹⁸

Il metodo della falsificazione, nucleo essenziale del ragionamento del giudice, diviene così pure un problema etico e giuridico, di cultura della giurisdizione, da legare agli irrobustimenti contemplati nell'art. 533 lett. e) c.p.p. E la versione riformata della norma – introducendo una “struttura dialogica rinforzata” per la motivazione – conferma il tentativo di smentita anche per le massime di esperienza,¹¹⁹ a presidio della razionalità

114. Cordero, *Procedura penale*, 995, esclude la «codificabilità» della misura della probabilità sufficiente per la condanna, paventando il rischio che la «neoplasia invit(i) alla manica larga sui dubbi».

115. Cass. sez. VI, 16 febbraio 2006, Aglieri, ha sovvertito il teorema Buscetta che prevedeva una sorta di automatismo della responsabilità dei boss che siedono nella “cupola” di Cosa Nostra per tutti i delitti eccellenti deliberati dal “gotha” mafioso. Invocava il parametro del “ragionevole dubbio” Cass., sez. I, 1° luglio 1987, Ingemi, in «Cassazione penale», 6 (1998), p. 1845.

116. Cass., sez. I, 26 luglio 2004, Grasso, in «Cassazione penale», 3 (2005), p. 764.

117. Così Cass., sez. II, 6 maggio 2015, Pappadà, in *CED*, n. 264138.

118. Carlotta Conti, *La prova scientifica alle soglie dei vent'anni dalla sentenza Franzese: vette e vertigini in epoca di pandemia*, in «Sistema penale», 9 febbraio 2021.

119. Ivi, p. 2.

del decidere, senza mai potersi affidare alla storia, alla geografia, alla sociologia del contesto criminale.

In questo senso il nesso inscindibile fra i profili sostanziali di legalità delle fattispecie e quelli processuali dell'accertamento impone di pervenire, nell'ottica massimamente cognitiva del "giusto processo", a concreti risultati di verifica dei reati commessi, di individuazione dei loro autori, e di condanna dei responsabili onde evitare che il sistema penale si mostri del tutto inadeguato rispetto alla realizzazione dei compiti preventivi e repressivi a esso spettanti.¹²⁰

L'essenza epistemologica del dubbio va colta nel ragionamento probatorio al di là delle mere variazioni nominalistiche o lessicali, come dimostra l'appassionata difesa del concetto da parte di Girolamo Bellavista quando si dibatteva dell'abbandono della formula dubitativa della insufficienza di prove, per incongruenza vera o presunta con i dettami costituzionali, strumento che a suo parere consentiva al giudice, «come allo storico, di restare incerto».

Alla «concezione del processo come dubbio» lo studioso contrapponeva il «dogmatismo giudiziale» di chi, per «carrierismo», «sollecitazioni di stampa», vanità politiche, finiva «col cercare un colpevole piuttosto che il colpevole», ricordando che «i frutti tossici di questa fretteolosità giudiziaria travasa[va]no» nell'errore giudiziario e nella «bancarotta della giustizia penale».¹²¹

Moniti avvertiti come profondamente attuali,¹²² che inducono a guardare con fiducia al parametro del ragionevole dubbio quale presidio orientativo *ex post* della tipicità, quale correttivo rituale di vicende penali la cui eco, per durata e novero dei soggetti coinvolti, può costituire manifestazione tragica e sintomatica del potere punitivo esercitato attraverso il processo,¹²³ punire cioè "con" il processo, anziché punire "dopo" il processo.

120. Pulitanò, *Sui rapporti tra diritto penale sostanziale e processuale*, spec. p. 967.

121. Secondo Girolamo Bellavista, *Il processo come dubbio*, in «Rivista italiana di diritto e procedura penale», 3 (1967), p. 764: la formula dubitativa, tanto «presuntuosamente criticata», non era che l'ammissione di umana incertezza del giudice, simmetricamente riferibile alla formula assolutoria per insufficienza di prove».

122. Gaetano Carlizzi, *Errore giudiziario e logica del giudice nel processo penale*, in *L'errore giudiziario*, a cura di Luca Lupária Donati, Milano, Giuffrè, 2021, p. 93 e ss.; Sabino Cassese, *Il governo dei giudici*, Roma-Bari, Laterza, 2022, p. 43 e ss. Sia consentito rinviare all'uso del criterio a fini assolutori nel processo Trattativa Stato-mafia, a Maggio, *I risvolti processuali*, p. 599.

123. Lo aveva denunciato predittivamente Nobili, *Nuovi modelli e connessioni*, p. 485.